Numero registro generale 23627/2025
Numero sezionale 2354/2026
Numero di raccolta generale 17904/2026
Data pubblicazione 04/06/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Laura Tricomi	Presidente
Laura Scalia	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere
Rita Elvira Anna Russo	Consigliere
Martina Flamini	Consigliere Rel.

Oggetto:

Protezione complementare – Categoria dei "migranti tollerati" – Compatibilità con l'art. 10 della Costituzione – Insussistenza - Fondamento.

Ud.27/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23627/2025 R.G. proposto da:

[redacted]appresentato e difeso dall'avvocato Stefania Santilli

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore

-intimato-

avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 10917/2025 depositato il 22/10/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dal Consigliere Martina Flamini.

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente, cittadino egiziano, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi nei confronti del Ministero dell'Interno avverso il

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

decreto pronunciato dal Tribunale di Milano in data 22.10.2025 con il quale veniva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza dei requisiti, emesso dalla competente Commissione Territoriale il 20.11.2024 (notificato il 27.11.2024).

1.1 Nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale, l'odierno ricorrente deduceva di essere nato e vissuto a Il Cairo; di professare la religione musulmana; di avere lavorato come autista di autobus; di essere sposato e di avere due figli; di avere lasciato il paese d'origine nell'agosto del 2024 e di essere arrivato in Italia nel settembre del 2024. Quanto ai motivi che lo avevano indotto a espatriare, ha dichiarato che, mentre si trovava alla guida dell'autobus, aveva investito un uomo e una donna e che, in seguito alla celebrazione del processo, era stato assolto; che i familiari delle vittime avevano comunque preteso un ingente risarcimento; che, dopo il sinistro, aveva avuto difficoltà a lavorare e che non sapeva le ragioni per le quali l'assicurazione non avesse risarcito i familiari delle vittime. In ordine al timore di ritornare nel proprio Paese, ha riferito: "*dopo l'incidente non riuscivo più a guidare e fare il mio lavoro*"

2.- Il Tribunale, ascoltato il ricorrente all'udienza del 19 maggio 2025 (nel corso della quale egli confermava le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione e riferiva del percorso di integrazione sociale e lavorativa svolto in Italia) rigettava la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, argomentando che:

a) le dichiarazioni del ricorrente non erano credibili e comunque non costituivano motivi riconducibili alla protezione internazionale;

b) la situazione rappresentata nelle fonti internazionali a proposito dell'Egitto (fatta salva la regione del Sinai, a ridosso della Striscia di Gaza) non era indicativa di un contesto di conflitto armato interno e violenza generalizzata, tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

all'articolo 15 lettera c) della Direttiva Qualifiche; sicché non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria;

c) quanto alla richiesta protezione «speciale» ha osservato: - in via pregiudiziale, che l'art. 7 co. 1° lett. c) del D.L. n. 20/2023, soppressi i due ultimi periodi del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, aveva lasciato intatto il divieto di respingimento o espulsione quando questo confligga con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, fra i quali ultimi, stanno i principi di cui alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e, anzitutto, l'art. 8, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, secondo una valutazione che il giudice italiano deve compiere alla luce della consolidata interpretazione che, dell'art. 8 della CEDU in relazione al fenomeno migratorio, ha dato nel tempo la Corte di Strasburgo, secondo la quale v'è netta distinzione, ai fini della valutazione della legittimità o meno dell'ingerenza (normalmente concretantesi in un provvedimento di respingimento o espulsivo), fra: (a) persone che siano titolari nello Stato che sia parte della Convenzione, di un permesso di soggiorno già riconosciuto loro (*settled migrants*), e (b) persone che non lo siano e la cui presenza sul territorio di quello Stato sia, quindi, «precaria», quale quella dei richiedenti protezione cui sia provvisoriamente accordato – come nel caso di specie e in tutti quelli normati dagli artt. 35 e 35-bis d.lgs. n. 25/2008 – il diritto di permanere sul territorio dello Stato sino all'esito del relativo procedimento; in tali casi- afferma il Tribunale- l'interferenza nel diritto alla vita privata viene dalla Corte EDU giudicata legittima, né può ritenersi che lo Stato ospitante - tollerando la presenza del richiedente nel proprio territorio in attesa dell'esito della sua domanda di protezione e delle successive impugnazioni - stia con ciò consentendogli «*to take part in the host country's society, to form relationships and to create a family there*», così che – laddove, poi, lo straniero formi effettivamente una famiglia - lo Stato stesso possa ritenersi posto di fronte al fatto compiuto

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

e automaticamente obbligato dall'art. 8 CEDU ad autorizzarne il soggiorno;

d) ha concluso che nel caso di specie, quindi, non sussistevano elementi per il riconoscimento della nuova forma di protezione, poiché il ricorrente non poteva essere considerato un immigrato "stabilito" secondo i criteri della giurisprudenza della CEDU, poiché la sua presenza nel territorio nazionale, a seguito di ingresso irregolare nel 2024, era stata consentita nella mera attesa della decisione del Tribunale; quanto documentato riguardo alla vita in Italia non era idoneo a considerare il rimpatrio quale violazione del suo diritto alla vita privata; la vita radicata nel breve tempo non era tale da prevalere sull'interesse dello Stato ad implementare la «normativa di tutela delle frontiere dall'immigrazione illegale incontrollata e gestita da racket criminali internazionali, di gestione ordinata e *secundum legem* dell'attuale ingente fenomeno migratorio, e di tutela della collettività dal notevole aggravio che il rifinanziamento anno per anno delle misure socioassistenziali e sanitarie dell'accoglienza degli immigrati irregolari comporta per il bilancio dello Stato, e quindi per il livello – sempre più critico in tempi di stagnazione economica – della qualità dell'erogazione di quei servizi per i cittadini in genere e i contribuenti in specie, nonché ovviamente a quelle migliaia di cittadini stranieri che si sottomettono alle condizioni richieste per l'ingresso e il soggiorno legale sul territorio italiano».

3. Il Ministero degli Interni è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo ricorso rubricato «Violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art 19 comma 2 d.lgs. n.286 del 1998 e artt. 10, comma 3, della costituzione, nonché dell'art 8 della cedu violazione ex art. 360, nr. 3, c.p.c., degli artt. 3, 4, 7, 14, 16, 17, d.lgs. 251/2007; 8, 10, 32, d.lgs. 25/2008; art. 5, c. 6, d.lgs. 286/1998; 10, cost, art 8 cedu», il ricorrente censura la decisione impugnata per aver

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

invocato la precarietà del soggiorno come criterio decisivo per negare tutela a chi, in un arco di tempo apprezzabile, ha realizzato nel paese ospitante una vita privata o familiare, compiendo sforzi per la propria integrazione nel tessuto sociale.

Deduce che la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Venezia, ha affermato che la rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali e che si deve prescindere da una netta distinzione tra *settled migrants* e stranieri irregolari, attribuendo una maggiore rilevanza ai legami costituiti dal soggetto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione nazionale e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa della sussistenza dei requisiti di quest'ultima in termini di rispetto alla vita personale e famigliare del ricorrente; violazione ex art. 360, nr. 3 e 5 c.p.c., degli artt. 3, 4, 7, 14, 16, 17, d.lgs. 251/2007; 8, 10, 32, d.lgs. 25/2008; art. 5, c. 6, d.lgs. 286/1998; 10, cost, art 8 cedu» il ricorrente lamenta come il Tribunale, senza alcuna motivazione reale, «enfatizza il rischio rappresentato dagli immigrati irregolari in termini di costi economici, pressione sui servizi e gestione criminale, centrando il discorso sulle conseguenze negative per lo Stato senza seguire il solco indicato dalla Cassazione». In particolare, viene sottolineato come il Tribunale non compie alcun bilanciamento o comparazione reale con la situazione di partenza, ovvero con la condizione in Egitto e la condizione di rimpatrio attuale e come, disattendendo i principi affermati dalla Suprema Corte

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

nella sentenza n. 29539 del 2025, non si valuta il percorso individuale compiuto dal ricorrente "in modo rigoroso ma al contempo umano».

3. I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati in modo unitario e meritano accoglimento.

Come detto il Tribunale, partendo da un chiarimento *in iure* preliminare ovvero dal fatto che la norma di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs n. 286/98 è stata modificata dall'art. 7 co.1 lett. c) del D.L. n. 20/2023 (convertito dalla legge n. 50/2023) che ha soppresso i due ultimi periodi del predetto, ha osservato che detta novella ha lasciato «*però, intatto il divieto di respingimento o espulsione quando questo confligga con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano: fra i quali ultimi […] il suo art. 8, secondo cui* "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui"».

E nel fare applicazione dell'interpretazione della norma secondo la giurisprudenza della Corte EDU in relazione al fenomeno migratorio, onde vagliare la legittimità o meno dell'ingerenza nel diritto da quella tutelato (normalmente concretantesi in un provvedimento di respingimento o espulsivo), ha, in breve, ritenuto che i richiedenti protezione cui sia provvisoriamente accordato, come nel caso al suo esame e in tutti quelli normati dagli artt. 35 e 35-bis d.lgs. n. 25/2008, il diritto di permanere sul territorio dello Stato sino all'esito del relativo procedimento) debbano essere equiparati ai *migrants non settled,* con riguardo ai quali la Corte EDU – a differenza che ai *settled migrants* – reputa che solo in casi

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

«eccezionali» si configuri la possibilità di riconoscere l'illegittimità di una interferenza nel diritto alla vita privata a causa di un provvedimento di espulsione quale esercizio del *«legitimate public interest in effective immigration control»* (cita il *leading case* Nnyanzi v.UK, no. 21878/06, Judgement, Court, 8/04/2008). E ciò – osserva il Tribunale di Milano in ragione della medesima «precarietà» della condizione di chi sia presente sul territorio dello Stato interessato in forma irregolare, e di chi sia, sì, regolare, ma in ragione di un titolo di soggiorno provvisorio, ossia non riconosciuto a seguito di una delibazione dell'autorità preposta, bensì assegnato nelle more del procedimento stesso di delibazione, in conformità, alla giurisprudenza successiva della Corte EDU, che con riguardo agli stranieri che chiedano di essere ammessi in uno Stato, «*sebbene possa ritenersi che lo Stato ospitante, tollerando la presenza del richiedente nel proprio territorio in attesa dell'esito della sua domanda di protezione e delle successive impugnazioni , stia con ciò consentendogli* «to take part in the host country's society, to form relationships and to create a family there*», laddove poi lo straniero formi effettivamente una famiglia, lo Stato stesso non possa comunque ritenersi posto di fronte al fatto compiuto né quindi automaticamente obbligato dall'art. 8 CEDU ad autorizzarne il soggiorno*».

La *ratio decidendi* con cui il Tribunale ha, quindi, respinto nel caso di specie la richiesta di protezione speciale si fonda a) sull'esclusione *ex ante* della rilevanza degli elementi addotti a fondamento della domanda (ritenuti comunque non idonei a dimostrare quanto allegato, senza alcuna motivazione) in ragione della giurisprudenza della Corte EDU richiamata e quindi del fatto che, comunque, si trattava di elementi frutto di una permanenza solo precaria sul territorio nazionale, la quale di per sé - in applicazione della detta giurisprudenza – impediva di individuare un obbligo dello Stato a fronte di un «fatto compiuto», e di riconoscere «*automaticamente*» il diritto al soggiorno per motivi speciali; b) sul

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

negativo giudizio di comparazione tra la vita privata radicata nel tempo trascorso in Italia e l'interesse dello Stato a perseguire gli obiettivi specificamente individuato dal Tribunale di Milano.

3.1. La denunciata illegittimità di tale ragionamento decisorio, laddove questo si fonda, non sulla valutazione in concreto e caso per caso della sussistenza o meno dei presupposti per accordare tutela ad un diritto fondamentale, bensì sul fatto che la persona che la invoca si trovi nel nostro paese in modo irregolare o regolare - ove «irregolare» è giudicata anche la posizione del richiedente asilo che ottiene un permesso di soggiorno provvisorio e quindi «precario» - è stata oggetto della sentenza sopra richiamata di questa Corte n. 29593/2025, che ha affermato il seguente principio di diritto: «la rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole». Nella pronuncia in esame, la Corte ha precisato che non può ritenersi condivisibile la prospettazione, rigidamente alternativa, tra una tutela, asseritamente più ristretta, derivante dall'applicazione dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Strasburgo (ancorata alla distinzione "capitale" tra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti, e stranieri non stabiliti, cioè presenti sui territori irregolarmente), e una tutela secondo il diritto vivente nazionale, ritenuta più ampia rispetto a quella di matrice pattizia (perché non condizionata, nell'*an*, dalla liceità o meno dell'ingresso dello straniero e del suo soggiorno nel territorio dello Stato); perché:

(i) «*il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti protetti dalla Convenzione (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009). Il giudice deve cogliere, nel congiunto operare degli obblighi convenzionali e costituzionali e nell'osmosi tra gli stessi, secondo una logica di "et et", non un confronto tra due mondi tra loro distanti o separati, ma un completamento e un arricchimento delle posizioni soggettive coinvolte in vista di una tutela più intensa nel singolo caso, in esito a un bilanciamento ragionevole tra i diversi interessi in gioco*»;

(ii) «*la valutazione finale circa la consistenza effettiva della tutela in singole fattispecie è frutto di una combinazione virtuosa tra l'obbligo che incombe al giudice di adeguarsi ai principi posti dalla Cedu (nella sua interpretazione giudiziale, istituzionalmente attribuita alla Corte europea) e il valore assiologico della Costituzione italiana, in una dimensione valoriale di tutela universalistica della dignità del vivere. Nella Costituzione repubblicana, infatti, la stessa elencazione delle libertà democratiche di cui all'art.10, terzo comma, Cost. trova ancoraggio, e presupposto, nel diritto*

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita, che, in virtù del precetto costituzionale, è dovere dello Stato democratico italiano riconoscere a chiunque»;

(iii) «*diversamente dalla Carta dei diritti fondamentali, il cui art. 18 garantisce in modo espresso il diritto di asilo – nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo non viene sancito espressamente tale diritto, che trova invece una protezione ampia nella Costituzione, nel già citato art. 10*.»; sicché nel «sistema Cedu», il migrante non è tutelato in quanto tale, ma in quanto persona cui sono attribuiti diritti, tra cui quello alla vita privata e familiare, salvo il diritto degli Stati di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri, i cui diritti fondamentali vanno di volta in volta bilanciati con il diritto degli Stati di operare scelte sovrane in materia di politica migratoria e di accesso al territorio nazionale.

In forza di tali premesse, la Corte ha precisato come non possa seguirsi la tesi secondo cui i titolari del diritto convenzionale di cui all'art. 8, nella lettura offerta dalla Corte EDU, sarebbero esclusivamente i *settled migrants*, con esclusione delle cittadine e dei cittadini stranieri, magari in Italia da un tempo non breve e apprezzabilmente significativo, che siano in attesa dell'esame della loro domanda di protezione internazionale poiché la giurisprudenza della Corte di Strasburgo *«guarda alla irregolarità della presenza dello straniero sul territorio nazionale, non già per fissare un limite soggettivo all'applicazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma, in un'operazione diretta ad attribuire adeguato rilievo a tutti i fattori che caratterizzano il caso concreto, per diversamente impostare la scala del bilanciamento e misurare la proporzionalità dell'interferenza dello Stato contraente. Il criterio, quindi, incide sull'ampiezza del margine di apprezzamento»* (così Cass. n. 29593/2025 in motivazione), come dimostra la giurisprudenza elaborata dalla CEDU in relazione ai limiti che il diritto alla vita privata e familiare impone alla potestà degli Stati di controllare l'accesso al proprio territorio e, in

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

particolare, di definire le condizioni per accedervi, risiedervi ed esserne allontanati, di cui l'arresto in commento dà ampio riscontro).

3.2. Nel solco dei principi affermati dalla Corte, nella citata sentenza, con la successiva ordinanza Sez.1, n. 2892 del 2025, questa Corte ha poi precisato che «la distinzione invocata dal giudice di merito tra *settled migrants* e *migrants non settled,* nella quale sono ricompresi i *migrants* la cui irregolare presenza è «tollerata» dall'Autorità in quanto in attesa della decisone su una loro domanda di ottenere un permesso di soggiorno, non pare prestarsi ad essere riproposta *sic e simpliciter* nel nostro sistema (che non è il sistema CEDU) proprio perché se la protezione complementare nel nostro ordinamento rappresenta il «*necessario completamento*» del diritto di asilo costituzionale, lo straniero che, «*allegando motivi umanitari, invochi il diritto di solidarietà sociale*», ne chieda il riconoscimento, ha diritto per legge un permesso di soggiorno e al godimento di diritti che questo accorda per tutto il tempo necessario al vaglio in sede amministrativa e giudiziaria dei presupposti del suo auspicato riconoscimento».

3.3. L'impossibilità di qualificare i richiedenti asilo quali migranti «tollerati» deve, peraltro, essere valutata anche alla luce del diritto costituzionale di asilo, previsto dall'art. 10, comma 3, della Costituzione, che, come sottolineato dalla dottrina, comporta, tra gli altri diritti, il diritto di accesso alla procedura di riconoscimento del diritto ed il diritto di ingresso nel territorio dello Stato, al fine di avere accesso a detta procedura.

3.4. Dal che discende che va respinto il ragionamento decisorio qui impugnato già laddove parte dal presupposto che, eliminato il divieto di espulsione fondato sul richiamo contenuto in una legge ordinaria al diritto al rispetto della vita privata e familiare, ove tale tutela sia invocata da una persona straniera quale ostacolo alla sua espulsione, non resti che fare applicazione dell'art. 8 CEDU secondo l'interpretazione che la Corte di

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

Strasburgo, atteso che, come detto, il diritto di asilo - non sancito espressamente dalla Convenzione, trova invece una protezione ampia nell'art. 10 della Costituzione. Rispetto a tale diritto la sentenza delle Sezioni Unite n. 935/2025 (già citata anche dal precedente arresto ampiamente richiamato cui qui si intende dare continuità) ha affermato che la protezione complementare nel nostro ordinamento rappresenta il «*necessario completamento*», osservando – giova ribadirlo – che «*tutte le protezioni, compresa quella umanitaria, sono espressione del diritto di asilo costituzionale» e che «Il diritto di asilo scaturisce direttamente dal precetto costituzionale e si colloca, come ha osservato sin da epoca risalente autorevole dottrina, in seno all'apertura amplissima della Costituzione verso i diritti fondamentali dell'uomo. Il diritto di asilo è quindi costruito come diritto della personalità, posto a presidio di interessi essenziali della persona e non può recedere al cospetto dello straniero bisognoso di aiuto, che, allegando motivi umanitari, invochi il diritto di solidarietà sociale*», e, dunque, contempla – a fronte di situazioni di specifica vulnerabilità – un diritto soggettivo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale diversa dal riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Peraltro in questa prospettiva sistematica la distinzione invocata dal giudice di merito tra *settled migrants* e *migrants non settled,* nella quale sono ricompresi i *migrants* la cui irregolare presenza è «tollerata» dall'Autorità in quanto in attesa della decisone su una loro domanda di ottenere un permesso di soggiorno, non pare prestarsi ad essere riproposta *sic e simpliciter* nel nostro sistema (che non è il sistema CEDU) proprio perché se la protezione complementare nel nostro ordinamento rappresenta il «*necessario completamento*» del diritto di asilo costituzionale, lo straniero che, «*allegando motivi umanitari, invochi il diritto di solidarietà sociale»,* ne chieda il riconoscimento, ha diritto per legge un permesso di soggiorno e al godimento di diritti che questo

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

accorda per tutto il tempo necessario al vaglio in sede amministrativa e giudiziaria dei presupposti del suo auspicato riconoscimento.

Contrariamente ai principi sopra affermati il Tribunale ha affermato che: «Quanto documentato dal ricorrente riguardo alla sua vita in Italia, oltre ad essere avvenuto nello stato precario di richiedente in attesa di scrutinio della sua domanda e nella consapevolezza di tale stato, non è in ogni caso idoneo a considerare il suo eventuale rimpatrio quale violazione del suo diritto alla vita privata. Risulta, infatti, che il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: Dichiarazione di ospitalità dal 1/10/24; Iscrizione e frequenza corso di alfabetizzazione; Contratto di lavoro dal 13/01/2025 al 12/04/2025; Comunicazione Uni Lav, assunto dal 20/04/2025 presso ; Buste paga di gennaio, febbraio e marzo 2025; Iscrizione al servizio sanitario».

Appare evidente che, non essendo esplicitata alcuna ragione in forza della quale la prova della disponibilità di un'abitazione, la conoscenza della lingua italiana e lo svolgimento di un'attività lavorativa non costituiscono elementi idonei a dimostrare un «apprezzabile sforzo di inserimento» nella realtà locale di riferimento (in questi termini Cass. n. 29159/2024), tali elementi non sono stati in alcun modo considerati perché, come precisato dal Tribunale, relativi ad un periodo in cui il ricorrente si trovava in uno stato di soggiorno «precario» e non poteva essere considerato un immigrato stabilito.

4. Con riferimento al bilanciamento operato dal Tribunale tra la vita privata realizzata dal ricorrente e gli interessi dello Stato, si osserva quanto segue.

Nella decisione impugnata, il Tribunale ha affermato: «La vita radicata nel breve tempo dal suo ingresso irregolare in Italia non appare infatti tale da prevalere sull'interesse dello Stato ospitante a implementare la normativa -pure rilevante ai sensi dell'art. 8 co. 2° C.E.D.U. e di rilievo costituzionale- di tutela delle frontiere dall'immigrazione illegale

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

incontrollata e gestita da racket criminali internazionali, di gestione ordinata e secundum legem dell'attuale ingente fenomeno migratorio, e di tutela della collettività dal notevole aggravio che il rifinanziamento anno per anno delle misure socioassistenziali e sanitarie dell'accoglienza degli immigrati irregolari comporta per il bilancio dello Stato, e quindi per il livello -sempre più critico in tempi di stagnazione economica- della qualità dell'erogazione di quei servizi per ai cittadini in genere e ai contribuenti in specie, nonché ovviamente a quelle migliaia di cittadini stranieri che si sottomettono alle condizioni richieste per l'ingresso e il soggiorno legale sul territorio italiano».

4.1. In primo luogo, occorre ricordare che l'art. 8 Cedu, al paragrafo 2, prevede che «Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

Nel valutare la legittimità di un provvedimento di allontanamento ai sensi dell'art. 8, par. 2, Cedu, nel solco della giurisprudenza della Corte Edu, si procede ad accertare la proporzionalità della misura limitativa della vita privata e/o familiare rispetto all'obiettivo perseguito e, nell'ambito di tale valutazione, si esamina se le autorità nazionali abbiano operato un corretto bilanciamento tra i diversi interessi in gioco e, in particolare da un lato, il diritto della persona straniera alla propria vita privata e/o familiare e, dall'altro, l'interesse dello Stato a perseguire un obiettivo legittimo e, segnatamente la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il benessere economico della comunità statuale, cui è ricondotto il controllo dell'immigrazione.

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

Nel caso in esame, invece, il Tribunale di Milano, senza compiere alcun giudizio di proporzionalità, ha ritenuto che la vita privata realizzata dal richiedente asilo in Italia (richiedente asilo che, lo si ribadisce, non può essere fatto rientrare nella categoria dei migranti «tollerati», per utilizzare la terminologia utilizzata nella giurisprudenza della Corte Edu) dal settembre 2024 al maggio 2025 non potesse prevalere su interessi dello Stato in parte del tutto diversi da quelli previsti dal citato art. 8, par. 2, Cedu. In particolare, nel detto bilanciamento, non possono essere in alcun modo considerati l'interesse della collettività «all'aggravio che il rifinanziamento anno per anno delle misure socioassistenziali e sanitarie degli immigrati irregolari comporta per il bilancio dello Stato e, quindi per il livello della qualità dell'erogazione di quei servizi per i cittadini in genere e i contribuenti in specie…», trattandosi di interessi diversi da quelli previsti dalla norma citata, peraltro neanche correttamente valutati, in considerazione di quanto più volte affermato in merito al fatto che i richiedenti protezione internazionale non possono essere in alcun modo considerati «immigrati irregolari».

5. In definitiva la complessiva considerazione degli arresti giurisprudenziali ricordati induce alla conclusione che la parziale abrogazione dell'art. 19 TUI per effetto dell'art. 7 d.l. n. 20/2023 abbia solo fatto venire meno i criteri e le modalità dell'accertamento del diritto fondamentale alla tutela della vita privata e familiare di cui l'art. 8 CEDU rappresenta una fonte convenzionale che coesiste e interagisce con la fonte costituzionale che riconoscendo la insopprimibile dignità umana all'art.3 parimenti lo tutela quale diritto che contribuisce a far vivere una vita libera e dignitosa, e che, quindi, permanga la valenza nomofilattica di quella giurisprudenza che, nel darvi concreta attuazione faceva riferimento a norme convenzionali, unionali e costituzionali che non sono certo venute meno.

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff

6.- Il ricorso va quindi accolto e il decreto gravato va cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, che farà applicazione dei principi di diritto qui affermati e provvederà alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.

Il Presidente

Laura Tricomi

Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae52ff